

Sent.76/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano Coccoli	presidente
Dott. Tommaso Salamone	consigliere relatore
Dott. ssa Maria Riolo	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19496** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti del sig. **B. P.**, nato a OMISSIS, il OMISSIS e residente in OMISSIS, in congedo.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2014, il consigliere relatore dott. Tommaso Salamone ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Silvio Ronci; non costituito il convenuto;

Visti tutti gli atti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 2 dicembre 2013, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. B. P., chiedendone la condanna al risarcimento in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento della

Pubblica Sicurezza del danno determinato nella somma di euro 15.512,32, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio.

Espone il Procuratore Regionale che il G.I.P. del Tribunale di Savona, con sentenza n. 698/1.10.2009 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e passata in giudicato il 20 gennaio 2010, ha condannato B. P. a mesi tre di reclusione (pena sospesa) e 100 euro di multa per truffa ai danni dello Stato.

Il medesimo era stato rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 640, commi 1 e 2, n. 1 c.p. *<<perché quale Assistente Capo della Polizia di Stato, con artifici e raggiri consistiti nell'esporre falsamente ai medici che dovevano accertarne l'infermità di essere affetto da "lombo sciatalgia da discopatie multiple della colonna vertebrale" ... atteso che lo stesso veniva trovato impegnato a svolgere l'attività di tinteggiatore per conto della Ditta individuale del di lui padre B. E., così inducendo in errore l'amministrazione del Ministero dell'Interno, si procurava con pari danno per l'Ente precitato, l'ingiusto profitto rappresentato dalle somme indebitamente introitate riguardanti il periodo di aspettativa per l'infermità da egli fruita>>.*

Con la riferita sentenza di condanna si è concluso un procedimento penale avviato a seguito della denuncia all'Autorità giudiziaria presentata dalla Sezione di Polizia stradale di Savona nei confronti del proprio dipendente, B. P., per il reato di cui all'art. 640 c.p..

Il predetto, assistente capo della Polizia di Stato, nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza – Comando Brigata di Cairo Montenotte presso la Ditta individuale, di cui era titolare il padre B. E., era stato trovato ad effettuare lavori di tinteggiatura, sebbene nello stesso periodo si trovasse in aspettativa per “lombosciatalgia da discopatie multiple della colonna vertebrale”.

Più precisamente, l’ aspettativa in questione si protraeva senza soluzione di continuità dall’8 agosto 2005 ed era stata concessa fino al 15 dicembre dello stesso anno. Inoltre, prima di essere collocato in aspettativa, il B. era stato assente dal servizio ininterrottamente dal 2 gennaio al 30 luglio 2005, avendo fruito di congedo parentale (con trattamento economico intero per i primi 30 giorni e ridotto al 30% per i mesi successivi). Il medesimo è cessato dal servizio per inabilità fisica in data 2 novembre 2006.

Riferisce ancora il Procuratore regionale che, informato del fatto, *“il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri delegava la Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy ad approfondire se nel caso de quo fosse stata violata la normativa in materia di incompatibilità degli impiegati pubblici.*

Dalle indagini svolte dal suddetto Nucleo è emerso che:

- *presso l’INAIL di Savona era stata istituita, a decorrere dal 4 aprile al 31 dicembre 2005, la posizione assicurativa territoriale n. 91750579 (Assicurazione Autonomi Artigiani) intestata a B. P.,*

con qualifica di coadiuvante familiare nella ditta individuale “B. E.” (esercente l’attività di intonacatura);

- *il medesimo B. P., assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Carcare, non aveva richiesto all’Amministrazione di appartenenza alcuna autorizzazione a svolgere attività lavorativa nella ditta individuale del padre;*

.....

- *le dichiarazioni rilasciate ai militari da B. E. e B. P. sono concordanti nell’affermare che quest’ultimo prestava la sua attività lavorativa per la ditta del padre in modo saltuario, senza orari fissi e senza percepire retribuzione.”*

Per tali fatti, il Procuratore Regionale, ravvisata la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità amministrativa nei confronti del B., previa rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell’ art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, lo ha convenuto per l’odierno giudizio al fine di sentirlo condannare alla rifusione in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza della somma di euro 15.512,32 euro, oltre a rivalutazione ed interessi a decorrere dal marzo 2010, atteso che tali voci sono già state calcolate fino a febbraio 2010 e ricomprese nell’importo predetto.

Il requirente contesta al convenuto di “aver svolto un’altra attività lavorativa all’insaputa dell’Amministrazione di appartenenza”,

violando dolosamente, oltre alle norme in materia di incompatibilità, il dovere proprio del lavoratore in aspettativa per malattia, che è *“quello di prendersi cura della propria salute al fine di ristabilirsi al più presto e tornare in servizio, ripristinando così il rapporto sinallagmatico col datore di lavoro”*.

L'accusa ha quantificato il danno subito dall'Amministrazione in misura pari al trattamento economico erogato al dipendente durante l'intero periodo di aspettativa per infermità, nella specie, fruito dall'8 agosto al 15 dicembre 2005.

All'odierna pubblica udienza, non costituito il convenuto, il Pubblico ministero, nella persona il Vice Procuratore Generale dott. Silvio Ronci, si è riportato integralmente a quanto sostenuto nell'atto di citazione ed ha concluso con la richiesta di condanna del convenuto alla somma di euro 15.512,32.

Celebrata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione dell'interno a causa della spesa di euro 15.512,32 (quindicimilacinquecentododici/32), sostenuta dalla stessa per retribuzioni indebitamente corrisposte all'Assistente Capo della Pubblica Sicurezza, ora in quiescenza, B. P. dall'8 agosto al 15 dicembre 2005, periodo in cui lo stesso si assentò dal servizio per malattia, pur svolgendo attività lavorativa nell'azienda familiare paterna.

La pretesa risarcitoria trae origine dagli episodi delittuosi oggetto del procedimento penale definito con la sentenza n. 40 del 23/9/2009, con cui il Tribunale Militare di Verona, ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e 261 c.p.m.P. ha applicato al predetto, per il reato continuato di truffa militare pluriaggravata (artt. 81 cpv. c.p., 148, 234, commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p.) la pena di otto mesi e venti giorni di reclusione militare. Pena condonata

Con riferimento al valore probatorio nella presente controversia di tale provvedimento giurisdizionale, la Sezione ritiene di dover preliminarmente osservare che la sentenza pronunciata su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiata"), pur non avendo natura di vera e propria sentenza di condanna ed essendo priva di efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi (art. 445 c.p.p.), presuppone, tuttavia, una richiesta da parte dell'imputato implicante il riconoscimento del fatto-reato e costituisce, pertanto, secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione con riferimento al giudizio civile, *"un indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione"* (Cass., Sez. I, 24/02/2004, n. 3626. Cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 17289 del 2006 e Cass. Sez. III, n. 8127 del 2009).

Inoltre, ai fini del valore da attribuire alla sentenza cd. “patteggiata”, è significativo che il legislatore, modificando gli artt. 445 e 653 c.p.p. con la legge 27 marzo 2001 n. 97, abbia esplicitamente attribuito alla stessa efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare.

Ne consegue che nei giudizi civili ed amministrativi (per i quali tale efficacia è negata), *“pur non essendo precluso al giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie”* (Corte conti, Sez. I 19 ottobre 2005, n. 338).

Tale essendo il valore della sentenza “patteggiata” e tenuto anche conto del comportamento processuale del convenuto, il quale non si è neppure costituito in giudizio, la richiesta di condanna formulata in questa sede in relazione agli stessi fatti oggetto del processo penale, conclusosi con la suindicata sentenza di applicazione di pena, deve ritenersi senza dubbio fondata.

D'altra parte, il fatto che lo stesso sia stato scoperto dalla Guardia di Finanza intento a svolgere l'attività di “tinteggiatore”, ben più impegnativa di quella d'istituto propria di un sottufficiale della Polizia di Stato, tenuto conto delle menomazioni derivanti dall'infermità per la quale si trovava in aspettativa per malattia (*“lombosciatalgia da discopatie multiple della colonna vertebrale”*), rendono evidente la fraudolenta simulazione, se non della

inesistenza, quanto meno, della gravità della patologia denunciata alla propria amministrazione.

Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata in questa sede, non può revocarsi in dubbio che il sottufficiale, nell'astenersi dal lavoro senza una reale ed adeguata causa di giustificazione, ha violato il fondamentale obbligo di servizio, rappresentato dal dovere di fornire la prestazione di lavoro secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego intrattenuto con la propria amministrazione, cagionando alle pubbliche finanze un danno pari ai compensi da questa indebitamente erogati senza ricevere in cambio la corrispondente prestazione lavorativa.

Infine, venendo in considerazione condotte integranti il delitto di truffa aggravata, la responsabilità non può che essere pronunciata a titolo di dolo.

Quanto alla determinazione del danno da porre a carico del convenuto la Sezione non può accogliere integralmente la richiesta avanzata dalla Procura di condanna alla somma di euro 15.512,32 euro, oltre a rivalutazione ed interessi a decorrere dal marzo 2010, atteso che tale somma risulta comprensiva oltre che degli importi stipendiali indebitamente corrisposti per euro 13.775,87, della rivalutazione e degli interessi legali calcolati fino a febbraio 2010.

La Sezione non ritiene, infatti, di dover emettere condanna per gli interessi legali in aggiunta alla rivalutazione monetaria, accessorio, quest'ultimo, che assicura già l'integrale ristoro del danno patito dall'Amministrazione.

Il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione, a decorrere dalla verifica dell'indebito esborso, comporterebbe, infatti, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti e il costante orientamento di questa Sezione (SS.RR. 18 febbraio 1993, n. 841/A; Sez. II, 4 giugno 1996, n. 24), un ingiustificato arricchimento per lo Stato creditore.

Sono invece dovuti gli interessi a decorrere dalla data di deposito della sentenza.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il danno da risarcire al Ministero dell'Interno risulta pari alla somma di euro 13.775,87 (tredicimilasettentesettantacinque/87), pari agli importi stipendiali indebitamente corrisposti al B. nel periodo in cui lo stesso si assentò ingiustificatamente dal servizio (dall'8 agosto al 15 dicembre 2005), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalle date in cui furono pagati gli stipendi indebiti fino al deposito della presente sentenza; da quest'ultima data le somme risultanti dovranno essere maggiorate degli interessi legali fino all'integrale pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il signor **B. P.** al pagamento in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza della somma di euro 13.775,87 (tredicimilasettentesettantacinque/87),

oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalle date degli indebiti pagamenti fino al deposito della presente sentenza; da quest'ultima data le somme risultanti dovranno essere maggiorate degli interessi legali fino all'integrale pagamento.

Condanna, inoltre, il medesimo al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro.226,17 (duecentoventisei/17)

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16 aprile 2014.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to(Tommaso Salamone)

f.to(Luciano Coccoli)

deposito 10 giugno 2014

il direttore della segreteria

f.to(Carla Salamone)